

Partecipazione dell'ESTI a commissioni internazionali

Illustrazione del ruolo dell'ESTI nelle commissioni internazionali di sorveglianza del mercato

La sicurezza dei prodotti viene sostenuta mediante un'efficiente sorveglianza del mercato. Partecipando a commissioni internazionali di sorveglianza del mercato, l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI contribuisce, ad esempio nel campo di applicazione della direttiva sugli apparecchi e sui sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera esplosiva risp. della direttiva ATEX¹⁾, a far sì che anche in un mercato globalizzato vengano messi in circolazione solo prodotti sicuri.

La sicurezza dei prodotti deve essere sorvegliata a livello transfrontaliero. Siccome molti prodotti vengono fabbricati all'estero, per essere efficace la sorveglianza del mercato deve poter riguardare anche l'estero. Nella fattispecie devono vigere norme di sicurezza unitarie per i mercati di tutti i Paesi. Tali norme di sicurezza costituiscono la base di una sorveglianza del mercato coordinata ed efficiente. Quest'ultima offre una sicurezza assoluta agli utenti e ai consumatori e promuove in tal modo il libero scambio delle merci.

Nell'Unione europea (UE) con le risoluzioni 764/2008/CE e 768/2008/CE come pure con la direttiva 765/2008/CE è stato perciò stabilito un nuovo quadro legale (il

cosiddetto «New legislative framework»; NLF) per la commercializzazione di prodotti e la sorveglianza del mercato.

Con la legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro; RS 930.11) e la legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51) la Svizzera dispone anch'essa di un quadro per la sicurezza dei prodotti e la sorveglianza del mercato.

Sorveglianza del mercato nel settore ATEX

In qualità di partner commerciale dell'UE la Svizzera ha recepito nel diritto nazionale alcune direttive europee inerenti al settore della sicurezza dei prodotti e della sorveglianza del mercato. Tra queste vi è tra l'altro l'ordinanza del 2 marzo 1998 sugli apparecchi e sui sistemi di protezione utilizzati in ambienti esplosivi (OASAE; RS 734.6), che mette in atto la direttiva ATEX per la Svizzera.

Ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 lett. a OA-SAE in combinazione con l'art. 21 comma 2 della legge sull'elettricità (LIE; RS 734.0), l'ESTI è in Svizzera l'autorità responsabile oltre che dei prodotti elettrici a bassa tensione anche della sorveglianza del mercato per gli apparecchi, i sistemi di protezione e le installazioni di supporto con fonti di ignizione elettriche come pure per gli impianti elettrici in ambienti esplosivi.

In questo contesto l'ESTI si impegna per la sicurezza dei prodotti summenzionati nell'area di sorveglianza del mercato Europa, in cui partecipa a diversi organismi (cfr. qui di seguito).

Organizzazione della collaborazione in Europa

Da notare il fatto che gli organismi elencati qui di seguito sono organizzati in modo analogo anche nel settore della regolamentazione di altre direttive sui prodotti. A seconda della complessità della





Figura 1 Organizzazione della direttiva ATEX.

[Fonte: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/atex/directive-management/index_en.htm]



direttiva risp. del volume di mercato dei prodotti interessati certi organismi sono più capaci di altri. Siccome comparativamente la direttiva ATEX è una «piccola» direttiva in un campo altamente specializzato, è più facile trovare un consenso e ciò consente decisioni rapide. La figura 1 offre una panoramica dell'organizzazione nel settore della direttiva ATEX.

Organismi del gruppo ATEX

L'applicazione della direttiva ATEX viene trattata in vari organismi con diversi obiettivi. Qui appresso vengono presentati gli organismi, alle cui sedute l'ESTI partecipa:

ATEX SC/ATEX WG

L'ATEX Standing Committee (ATEX SC) è l'organo decisionale, che inoltra alla Commissione europea le decisioni vincolanti e le raccomandazioni per l'applicazione o l'adeguamento della direttiva. Hanno diritto di voto solo gli Stati membri dell'UE.

All'ATEX SC è annesso l'ATEX Experts Working Group (ATEX WG). Quest'ultimo è un gruppo di esperti, composto da rappresentanti degli Stati membri dell'UE (i soli ad avere diritto di voto), dalla rappresentanza della Commissione dell'UE, dall'industria e da organismi di normazione come pure da Stati osservatori. L'ATEX WG discute su casi concreti di applicazione della direttiva ATEX e inoltra alla Commissione dell'UE per la presa di decisione le raccomandazioni per l'applicazione della direttiva e gli adeguamenti degli standard.

ATEX ADCO

Il gruppo ATEX ADCO, che è l'acronimo di «ATEX Administrative Cooperation», è un gruppo informale di responsabili della sorveglianza del mercato degli Stati membri dell'UE, degli Stati dell'EFTA e dei candidati all'adesione all'UE, che discutono di casi concreti di applicazione della sorveglianza del mercato nel quadro della direttiva ATEX e li confrontano fra loro. Il gruppo ATEX ADCO fa eventualmente proposte all'ATEX Experts Working Group in merito all'adeguamento di direttive o all'adeguamento dell'interpretazione. Siccome qui vengono in parte scambiate informazioni su procedure in corso nei rispettivi Paesi, i rappresentanti dell'economia privata non sono ammessi.

La partecipazione al gruppo ATEX ADCO (come pure agli organismi summenzionati) è facoltativa; essa consente però il riconoscimento tempestivo di prodotti non conformi nonché un modo di procedere coordinato delle autorità responsabili della sorveglianza del mercato nei loro rispettivi mercati. Nella fattispecie viene attribuita particolare importanza alle divergenze d'interpretazione della direttiva. Le autorità responsabili della sorveglianza del mercato espongono come trattano un determinato prodotto non conforme, quali misure hanno adottato e quali lacune hanno constatato. I partecipanti sono poi invitati a presentare il loro punto di vista.

Il gruppo ATEX ADCO elabora inoltre proposte all'attenzione dell'ATEX WG per l'ulteriore sviluppo della direttiva. A tali proposte viene risposto principalmente nelle «Guidelines on the application of Directive 94/9/EC», nel 'manuale' della direttiva, risp. nei «Clarification Sheets», quale ulteriore sviluppo delle «Guidelines». Questa interpretazione è completata da vari documenti ausiliari, quali ad esempio un elenco dei prodotti (la cosiddetta «borderline list»), per i quali i fabbricanti possono non essere in chiaro, se la direttiva ATEX è applicabile.

Nella fattispecie si deve ricordare che soltanto la direttiva è giuridicamente vincolante. Gli ausili all'interpretazione menzionati sono comunque importanti, poiché rispecchiano il modo coordinato di pensare delle autorità responsabili della sorveglianza del mercato risp. del gruppo di esperti (cfr. quanto detto in precedenza). Ciò a sua volta offre ai fabbricanti gli spunti necessari per agire.

Ruolo dell'ESTI

L'ESTI rappresenta la Svizzera in tutti gli organismi e introduce attivamente nella discussione dei casi concreti di applicazione. Nella fattispecie il dialogo è intenso specialmente con gli Stati confinanti, ma anche ad es. con i Paesi Bassi e la Svezia. Nell'ATEX WG come pure nell'ATEX SC la Svizzera riveste un ruolo di osservatore, ma può tuttavia approfittare specialmente di prima mano delle decisioni prese. Ciò è utile per poter effettuare una sorveglianza efficiente del mercato.

Caso concreto di applicazione

L'ESTI partecipa regolarmente alle riunioni summenzionate e prende parte in modo attivo soprattutto al gruppo ATEX ADCO, presentando casi concreti relativi alla sorveglianza del mercato.

In un caso l'ESTI ha constatato che un'azienda in Svizzera ha acquistato aspiratori industriali da un distributore europeo, che erano contrassegnati come idonei per essere impiegati in settori, in cui in caso d'esercizio normale dalle polveri

Contatto

Sede centrale

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf Tel. 044 956 12 12, fax 044 956 12 22 info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch

Succursale ESTI Romandie

Chemin de Mornex 3, 1003 Lausanne Tél. 021 311 52 17, fax 021 323 54 59 info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch

combustibili contenute nell'aria non si forma generalmente un'atmosfera esplosiva in forma di nuvola oppure si forma solo per poco tempo². Il fabbricante risiede a sua volta in un altro Paese europeo. Due tipi di questi aspiratori industriali previsti per l'impiego nell'azienda menzionata presentano tuttavia difetti sostanziali e non sono tra l'altro conformi alla direttiva ATEX. Siccome in caso di messa in servizio a scopi industriali l'azienda è considerata responsabile della messa in circolazione (cfr. art. 3 cpv. 2 OASAE), l'ESTI ha emanato un divieto di utilizzazione contro la stessa azienda in Svizzera.

Nel contempo l'ESTI ha coinvolto le due autorità interessate, responsabili della sorveglianza del mercato dei rispettivi Stati europei; la questione è stata in seguito discussa nel gruppo ATEX ADCO, affinché gli Stati interessati vengano sensibilizzati sui loro mercati in merito ai difetti dei prodotti menzionati e possano agire di conseguenza.

Riepilogo

Nonostante l'uniformazione di certe condizioni quadro giuridiche, nei singoli Stati europei la sorveglianza del mercato rimane organizzata in modo autonomo e secondo criteri propri. Un modo di procedere concordato e un intenso scambio di informazioni, a cui l'ESTI partecipa per la Svizzera nei settori di prodotti previsti dalla legge, contribuiscono a creare i necessari standard coordinati, che sono importanti per un'efficace sorveglianza del mercato anche oltre i confini nazionali.

Dario Marty, ingegnere capo



Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e ai sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

²⁾ Zona 22 conformemente all'allegato I punto 2 della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive.